CAMERA DEI DEPUTATI N. 2526

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO e PISICCHIO

Presentata il 23 novembre 1973

Trattamento del personale scolastico in aspettativa per motivi sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame ha lo scopo di sanare una grave ingiustizia perpetrata dallo *status* derivante dall'applicazione dell'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei confronti del personale della scuola in aspettativa per motivi sindacali.

Premesso che la suddetta legge all'articolo 45 dà facoltà ai dirigenti sindacali di essere collocati in aspettativa al fine di permettere loro l'espletamento dell'alto e proficuo compito in favore sia della categoria rappresentata sia, per riflesso, dell'amministrazione e dell'intera società, non ha senso la restrizione prevista dal successivo articolo 46.

Infatti in tale articolo l'effettivo servizio del personale in oggetto non è ben precisato: si parla di utilità a tutti gli effetti del periodo di aspettativa (fatta eccezione per il periodo di prova e per il congedo ordinario) ma non di equiparazione di tale periodo ai fini dell'effettivo servizio nell'amministrazione di provenienza.

Il mandato sindacale in tal caso viene condizionato e priva gli interessati di diritti di cui sarebbero rimasti beneficiari in caso di normale svolgimento di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.

La tutela delle libertà sindacali, ai sensi di norme costituzionali, viene in tal modo falsata.

Si tralascia il grave danno, anche economico, che deve sopportare l'esonerato dal servizio per la non assegnazione, ai fini dello stipendio, dei compensi per prestazioni complementari che sono attualmente un quinto dello stipendio per alcune categorie agli inizi della carriera (es.: insegnanti elementari, incaricati della scuola media).

È iniquo colpire – sia dal punto di vista economico sia da quello giuridico – una categoria che si sacrifica al limite della sopportazione umana e pone le proprie energie psichiche e fisiche a disposizione dell'intera collettività.

Si propone, pertanto, che venga approvata la disposizione di cui appresso onde permettere agli esonerati di essere considerati in servizio a tutti gli effetti anche ai fini del periodo di prova.

Per il periodo di prova, peraltro, vi sono esempi non redenti e recentissimi che ovviano alle disposizioni generali: tale il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, modificato con legge 1° novembre 1972, n. 625, che ha permesso, a coloro che erano in servizio negli isti-

tuti superiori, di utilizzare tale servizio ai fini del compimento del periodo di prova nella scuola media (ne hanno usufruito decine di migliaia di insegnanti).

Per gli esonerati dal servizio ci si può, per analogia, servire del disposto previsto dal suddetto decreto-legge a favore degli incaricati in servizio in tipo di scuola e per insegnamento diverso da quello per cui hanno avuto la nomina in ruolo.

La proposta di legge in oggetto non impegna l'amministrazione dal punto di vista finanziario ed è limitato ad un centinaio di casi in campo nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono considerati, a tutti gli effetti, come effettivo servizio anche ai fini del periodo di prova o per concorsi nella stessa amministrazione di appartenenza o in altre per diversa carriera e funzione.